



Parco Archeologico dei Campi Flegrei

DETERMINA

Oggetto: Contratto Ales S.p.A. - Parco Archeologico dei Campi Flegrei – rep. n. 19 del 1.02.2023 “Servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di progetti per il miglioramento della fruizione nelle aree archeologiche, per il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli uffici e per la manutenzione programmata delle aree archeologiche per il Parco Archeologico dei Campi Flegrei - **Approvazione differimento scadenza termine contrattuale e modifica del contratto in corso di esecuzione ai sensi dell’art. 106 comma 2 del d.lgs. 50/2016**

IL DIRETTORE

VISTO

- il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., recante il Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio e ss.mm. ii;
- il D.P.C.M. 171/2014 e il D.P.C.M. 169/2019 recante il Regolamento di Riorganizzazione del Mibact, degli Uffici di diretta competenza del Ministro e dell’Organismo Indipendente e D.M. attuativi;
- il D.M. 44 del 23/01/2016 di istituzione del Parco, il D.M. 198 del 09/04/2016 di assegnazione dei Siti e il D.M. 328 del 28/06/2016 di conferimento dell’Autonomia Speciale;
- il D.M. 21/02/2018 “Adozione dei Livelli Minimi Uniformi di Qualità per i Musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema Museale Nazionale”;
- la Legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove Norme in Materia di Procedimento Amministrativo e di Diritto di Accesso ai Documenti Amministrativi" e ss.mm. ii;
- il D.lgs.50/2016 recante Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.;
- il Provvedimento DG – MU n. 567 del 26/05/2022, trasmesso con nota prot. 4316 del 21/06/2022, con il quale il Dirigente Generale ha conferito al Sottoscritto l’incarico di Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, a decorrere dal 21/06/2022;

PREMESSO

- che il Parco Archeologico dei Campi Flegrei a seguito del nuovo assetto organizzativo del Ministero della Cultura è diventato un Istituto dotato di autonomia speciale, con conseguente autonomia scientifica, finanziaria, contabile e organizzativa;
- che il Parco è una istituzione permanente, senza scopo di lucro, aperta al pubblico, al servizio della società e del suo sviluppo culturale cui afferiscono 26 siti, istituti, luoghi della cultura, immobili e/o complessi, così come assegnati dal DM 198 del 9/4/2016;
- che il Parco persegue quali finalità generali, pubbliche ed istituzionali, la tutela e la conservazione, la ricerca e lo studio, la promozione e la diffusione della cultura nonché la valorizzazione e la pubblica fruizione di tutti i suoi siti archeologici e le sue collezioni;
- che il Parco cura la manutenzione e la gestione dei siti archeologici e degli immobili in consegna ed ispira la propria azione ai principi di trasparenza, parità di trattamento, pubblicità, economicità, efficienza ed efficacia;

VISTO, in particolare

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123 recante “Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione dell’performance”;



- l'art. 26 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", il quale prevede che, al fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato in Ales S.p.A., la partecipazione azionaria precedentemente detenuta da Italia Lavoro S.p.A. in Ales S.p.A. medesima è stata trasferita al Ministero;

RICHIAMATO lo Statuto di Ales, ed in particolare l'articolo 3 che prevede, tra l'altro, che la Società Ales "svolge, prevalentemente per il MiBACT e secondo le direttive e gli indirizzi vincolanti forniti dallo stesso, l'esercizio di attività e la realizzazione di iniziative volte alla gestione, valorizzazione e tutela dei beni culturali in ambito nazionale ed internazionale (...) a titolo indicativo e non esaustivo, esemprie nel perseguimento delle finalità istituzionali del MiBACT, le seguenti attività: (...) servizi generali amministrativi, di informatizzazione gestionale, di assistenza e sviluppo informatico etc. servizi tecnici di supporto alle attività del MiBACT e sue strutture periferiche, richiesti o contemplati da convenzioni o da specifiche direttive del MiBACT";

CONSIDERATO che il Ministero, giusta previsione contenuta nello Statuto di Ales all'art. 19, esercita, nei confronti della stessa Ales "un'attività di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi direttamente svolti";

VISTO l'art. 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 e l'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, concernenti i requisiti per la sussistenza della "relazione in house";

VISTO l'art. 192 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che prevede la possibilità di effettuare affidamenti diretti alle società in house per le Amministrazioni aggiudicatrici e gli Enti aggiudicatori iscritti nell'elenco costituito presso l'ANAC ai sensi del medesimo comma, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto;

VISTE le Linee guida n. 7 del 7 marzo 2017, disciplinanti il procedimento per l'iscrizione nel predetto elenco, il cui punto 9.2 prevede che "a partire da 90 (novanta) giorni dopo l'entrata in vigore delle linee guida i soggetti di cui al punto 3 possono presentare all'Autorità la domanda di iscrizione nell'Elenco e a far data da tale momento la presentazione della domanda di iscrizione costituirà presupposto legittimante l'affidamento in house", mentre il punto 5.3 specifica che "la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all'organismo in house, così come prescritto dall'art. 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici";

CONSIDERATO che Ales S.p.A., in ragione della citata normativa e previsione statutaria, è configurata come società strumentale, in house, del Ministero;

VISTA l'iscrizione del Ministero, nell'elenco tenuto dall'ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, avvenuta in data 14 novembre 2019;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1 comma 930 lettera b, ai sensi della quale "non si applica il comma 2 dell'articolo 192 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

CONSIDERATO che i servizi richiesti alla società Ales S.p.A. comprendono attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile;

VISTA la nomina a RUP della dott.ssa Giulia Palumbo di cui al prot. n. 7603-P del 13.12.2021 e la nomina DEC di cui all'Ods n. 8 del 23/05/2022;

TENUTO CONTO che il servizio di cui all'oggetto rientra tra le attività indifferibili e strettamente funzionali alla gestione per il funzionamento del Parco;

RICHIAMATO il contratto rep. 19 del 01.02.2023 stipulato tra il Parco archeologico dei Campi Flegrei e la Società Ales S.p.a. per l'affidamento dei servizi di cui all'oggetto per un importo di € 986.609,99 oltre Iva, con scadenza al 18.01.2024;

CONSIDERATO:

- che sono in corso ad opera del personale Ales, nell'ambito del servizio di manutenzione programmata delle aree archeologiche, interventi di verifica e messa in sicurezza sull'intradosso della volta della sala adiacente il Tempio di Mercurio alle Terme di Baia, in connessione con il monitoraggio strutturale attivato dal Parco in ragione della recente intensificazione del fenomeno bradisismico;
- che suddetti interventi vanno completati con ogni urgenza, ai fini della tutela del bene e del ripristino di condizioni di sicurezza adeguate alla fruizione delle aree da parte del pubblico;
- che si rende necessario estendere il servizio di assistenza al pubblico, accoglienza e vigilanza previsto dal contratto in epigrafe presso il Parco di Cuma per il tempo utile alla definizione di un piano di riorganizzazione ed ottimizzazione delle unità AFAV interne all'Amministrazione, date le numerose rinunce registrate tra gli idonei al Concorso pubblico per il reclutamento di n.1.052 unità di personale nel profilo professionale di "Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza", Area II, F2", per i quali con circolare DG-OR n.207/2023 era stata decretata l'assunzione e l'assegnazione al PaFLEg come sede di servizio;
- che occorre inoltre garantire una continuità nel funzionamento degli uffici amministrativi per il tramite anche del supporto tecnico -specialistico prestato dal personale Ales afferente al progetto di rafforzamento della capacità gestionale e amministrativa degli Uffici, nelle more della prossima assunzione nei ruoli del MIC di assistenti amministrativi e gestionali, a seguito del Concorso Ripam per selezione di 2293 unità di personale presso varie Amministrazioni;

RAVVISATA, per le motivazioni sopra esposte, la necessità di estendere il contratto in oggetto almeno fino alla data del 29 febbraio 2024, al fine di garantire la continuità dei servizi da esso previsti;

VISTA la nota acquisita al prot.MIC_PA-FLEG n. 9250 del 1.12.2023 e successiva integrazione inviata a mezzo mail in data 12 gennaio 2024, con la quale la società Ales spa ha comunicato che, in riferimento al contratto vigente, per il periodo 19 gennaio-31 dicembre 2023 sono state maturate economie di spesa per € 84.089,32 IVA compresa, a causa di mancate assunzioni del personale da allocare sulla commessa;

CONSIDERATO che il recupero delle suddette economie di spesa consente una prosecuzione delle prestazioni contrattuali per ulteriori 25 giorni oltre il termine del 18 gennaio 2024;

VISTO il D.lgs 50/2016, sulla base del quale è avvenuto l'affidamento del contratto in oggetto, e, in particolare, l'art. 106 comma 2, ai sensi del quale *"I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:*

a) le soglie fissate all'[articolo 35](#);

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali.....Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro.....;

VISTO, altresì, l'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016, sulla base del quale "la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto";

TENUTO CONTO:

- che risulta quantificato in € 46.178,83 oltre Iva al 22% l'importo aggiuntivo necessario per un'estensione delle prestazioni contrattuali per ulteriori 17 giorni, in aggiunta ai 25 già coperti dalle economie;
- chesuddetto importo risulta inferiore al 10% del valore iniziale dell'originario contratto di servizi stipulato con la società Ales spa, nonché delle soglie fissate all'art.35, e che, dunque, ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 106 commi 2 e 12 del d.lgs. 50/2016 ai fini di una variazione in aumento del contratto;

ACQUISITA la nota prot. 391 del 16.01.2024 a firma del RUP e del DEC con la quale le stesse propongono, per le motivazioni sinora esposte, di procedere ad un'estensione del contratto in epigrafe fino al 29 febbraio 2024, provvedendo al totale recupero delle economie di spesa maturate per la somma quantificata di € 84.089,32 e prevedendo, al contempo, una variazione in aumento dell'importo contrattuale di € 56.338,17(IVA compresa), ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016, ai fini di una prosecuzione dei servizi prestati dalla società Ales S.p.a.per ulteriori 42 giorni complessivi e alle condizioni contrattuali attualmente vigenti;

VISTI:

- il D.P.R. 29/05/2003, n. 240 Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la Disciplina del Servizio di Cassa delle Soprintendenze dotate di Autonomia Gestionale;
- il D.P.R. 27/02/2003, n. 97, Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici di cui alla Legge 20/03/1975, n. 70;
- nella seduta del 18 dicembre 2023, il Consiglio di Amministrazione del Parco archeologico dei Campi Flegrei ha deliberato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024;
- con nota prot. 9698 del 20.12.2023 il Parco archeologico dei Campi Flegrei ha provveduto ad inviare alla Direzione Generale Bilancio ed alla Direzione Generale Musei il bilancio di previsione anno 2024 richiedendo, nelle more dell'approvazione dello stesso, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 1 comma 11 del D.P.R. n. 240/2003 e dell'art. 23 del D.P.R. 97/2003;
- con decreto MIC-DG-MU rep. 13 del 09.01.2024 la Direzione Generale Musei ha approvato l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2024 del Parco archeologico dei Campi Flegrei;

ACCERTATA la copertura finanziaria dell'importo di € 46.178,83 oltre Iva al 22% per un ammontare complessivo di € 56.338,17a valeresul capitolo 1.2.1.250 - Altri servizi ausiliari n.a.c. – ALES - art. 1.03.02.13.999 bilancio 2024;

DATO ATTO, con riferimento al presente provvedimento, dell'assenza di incompatibilità o conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/90 e con riferimento al Codice di Comportamento e alla Legge Anticorruzione.

Tutto ciò Premesso, Visto e Considerato

DISPONE


1. di approvare la proposta prot. 391 del 16.01.2024 a firma del RUP e del DEC, relativa all'estensione del contratto rep. 19 del 01.02.2023 fino al termine del 29.02.2024;
2. di autorizzare l'utilizzo delle economie di spesamaturate relativamente al contratto in essere per il periodo 19 gennaio-31 dicembre 2023, a causa di mancate assunzioni del personale da allocare sulla commessa e quantificate in € 84.089,32 IVA compresa;
3. di approvare, altresì, la variazione in aumento delle prestazioni oggetto del contratto d'appalto rep. 19 del 01.02.2023, stipulato con la società Ales S.p.a. agli stessi patti, prezzi e condizioni della pattuizione originaria, con un incremento dell'importo originario da corrispondere all'Appaltatore di € 46.178,83 oltre Iva ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016;
4. di dare atto che il nuovo importo contrattuale risulta determinato in € 1.032.788,82, oltre Iva;
5. di approvare lo schema di atto di sottomissione in allegato;
6. di numerare ed inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei e di pubblicarlo nella apposita sezione trasparenza del sito di questo Istituto;
7. di pubblicare il presente Provvedimento nella apposita Sezione di Amministrazione Trasparente di questo Istituto e di adempiere agli obblighi in materia di Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 36/2023 e del D Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e della Legge 190/2012 in coerenza con la Tutela della Privacy di cui alla Normativa Nazionale e Comunitaria.

cc/

Visto attestante la copertura finanziaria


Il funzionario Amministrativo

Dr.ssa Maria Salemme



Il Direttore Parco Archeologico dei Campi Flegrei

Dr. Fabio Pagano



Prenot. 1-2024